

L'art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., nel prevedere come causa di esclusione dagli appalti di lavori pubblici le condanne per determinati reati incidenti sulla moralità professionale, dispone che per le s.r.l. sono rilevanti anche le condanne riportate dagli amministratori con poteri di rappresentanza o direttori tecnici, anche se cessati nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, e salvo che l'impresa dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penale del proprio amministratore o direttore tecnico. La ratio legis è di escludere dalla partecipazione alla gara di appalto le società in cui abbiano commesso gravi reati i soggetti che nella società abbiano un significativo ruolo decisionale e gestionale. Occorre avere riguardo alle funzioni sostanziali del soggetto, più che alle qualifiche formali, altrimenti la ratio legis potrebbe venire agevolmente elusa e dunque vanificata. Sono, pertanto, rilevanti le condanne a carico di soggetti che abbiano la qualifica o le effettive funzioni di amministratore con potere di rappresentanza o direttore tecnico. Secondo l'art. 2203 c.c., è institore colui che è preposto dall'imprenditore all'esercizio di un'impresa commerciale, ovvero di una sua sede secondaria o di un suo ramo particolare. L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Laddove dal tenore della procura si evince con chiarezza che i compiti non sono solo di rappresentanza esterna dell'impresa, ma di preposizione ad essa, con competenze decisionali e gestionali, si tratta, al di là della formale qualifica di procuratore, di un institore, vale a dire un vero e proprio amministratore, in senso sostanziale, dell'impresa. Il reato di turbata libertà degli incanti, essendo specificamente afferente alle gare di pubblici appalti, incide sulla moralità professionale, costituendo causa di esclusione. Si tratta di reato che nuoce alla trasparenza e all'imparzialità delle gare di appalto e che, pertanto, ancorché commesso a distanza di molti anni dalla gara odierna, non può essere considerato ininfluenza.